ALLEGATO "D" ALLA DELIBERA
C.C. N. 23 DEL 26-06-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARIANO RARO

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI PREMILCUORE (Provincia di Forlì-Cesena)

VERBALE NR. 8 - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2013

L'anno **Duemilatredici (2013)** nel giorno **Tredici (13)** del mese di **Giugno**, alle ore 16.00, il sottoscritto Revisore contabile ha proceduto ad una verifica revisoria presso la Sede Municipale. Assiste il Responsabile Servizi Finanziari, Giuseppina Guidi.

OGGETTO:

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Presa in carico la documentazione costituita da: proposta di Bilancio di Previsione 2013 e documenti allegati, Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale 2013/2015, Programma dei lavori pubblici triennio 2013/2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Viste le disposizioni di legge che regolano la Finanza Locale ed in particolare il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;

Visti i postulati ai principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 "Programmazione e previsione nel sistema del bilancio";

D E L I B E R A

di approvare, ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 239 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, l'allegata relazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 del **Comune di Premilcuore**, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale e con ciò stesso di esprimere parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013/2015.

Comune di PREMILCUORE
Provincia FORLI' - CESENA
13 GIU. 2013
Prot. n° 2189
Tit. ... CL. ... Fasc. ...

IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Fabio Ghirelli

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI PREMILCUORE (Provincia di Forlì-Cesena)

VERBALE NR. 8 - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2013

L'anno **Duemilatredici (2013)** nel giorno **Tredici (13)** del mese di **Giugno**, alle ore 16.00, il sottoscritto Revisore contabile ha proceduto ad una verifica revisoria presso la Sede Municipale. Assiste il Responsabile Servizi Finanziari, Giuseppina Guidi.

OGGETTO:

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Presa in carico la documentazione costituita da: proposta di Bilancio di Previsione 2013 e documenti allegati, Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale 2013/2015, Programma dei lavori pubblici triennio 2013/2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Viste le disposizioni di legge che regolano la Finanza Locale ed in particolare il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;

Visti i postulati ai principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 "Programmazione e previsione nel sistema del bilancio";

D E L I B E R A

di approvare, ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 239 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, l'allegata relazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 del **Comune di Premilcuore**, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale e con ciò stesso di esprimere parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013/2015.

Comune di PREMILCUORE
Provincia FORLI' - CESENA
13 GIU. 2013
Prot. n° 2189
Tit. ___ CL. ___ Fasc. ___

IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Fabio Ghirelli

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Il Revisore dei Conti del **Comune di Premilcuore,** esaminata la proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013,

PREMESSO

- Che l'art. 151, comma 1, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione;

- Che con l'art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013 degli enti locali è stato prorogato al 30/6/2013;

- Che **il Comune di Premilcuore**, avendo una popolazione complessiva inferiore a 1.000 abitanti, non è sottoposto alle disposizioni sul patto di stabilità interno, come disposto dal comma 1, dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 è stato formato e presentato avendo riguardo all'osservanza delle norme e principi giuridici, al principio contabile n. 1, alle prescrizioni dello Statuto dell'Ente e del Regolamento di Contabilità succitati;

- Che il bilancio è stato redatto nell'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità, integrità, pareggio economico-finanziario, veridicità e pubblicità normalmente applicati;

- Che la Giunta Comunale sta adottando la deliberazione sulla quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare rispettivamente a residenza e ad attività terziarie, dando atto che non ve n'è disponibilità sul territorio comunale;

- Che la deliberazione della Giunta Comunale sulla determinazione delle tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale, con l'indicazione della percentuale di copertura del costo di ciascun servizio, sarà adottata contestualmente al bilancio di previsione 2013;

- Che al bilancio sono allegati:

1. La relazione previsionale e programmatica redatta e approvata dalla Giunta Comunale;
2. Il Bilancio Pluriennale 2013/2013 che è stato opportunamente adeguato rispetto agli impegni pluriennali adottati nel corso dell'esercizio precedente;
3. Il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale;
4. Lo schema di Programma Triennale 2013/2015 dei Lavori Pubblici di cui all'art. 128 del Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. 163/2006;

5. La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Interno del 24/9/2009, parametri applicati al conto del bilancio 2011;
6. Il prospetto analitico delle spese per il personale dipendente previste in bilancio, limitatamente al personale in servizio;
7. La dimostrazione dei mutui in ammortamento, evidenziando separatamente le quote capitale e le quote interessi;
8. L'elenco delle spese da finanziare con eventuali mutui da assumere;
9. Prospetto dimostrativo relativo alla conferma delle indennità di funzione e di presenza degli Amministratori;
10. Prospetto dimostrativo circa il rispetto del tetto delle spese per il personale (importo non superiore rispetto a quelle sostenute nell'anno precedente).
11. Parere del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 153 del D.Lgs 267/2000, attestante l'avvenuto rispetto, nella redazione del documento di programmazione finanziaria, dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

- Che i documenti contabili predisposti dall'ufficio ragioneria sono conformi ai modelli approvati con il DPR 31/1/1996 n. 194;

- che la relazione previsionale e programmatica è stata redatta nell'osservanza dello schema di cui al DPR 3 agosto 1998, n. 326;

- che sono state distinte le entrate e le spese per funzioni delegate e quelle a specifica destinazione;

- che sono stati identificati i capitoli ritenuti rilevanti ai fini IVA;

- che gli importi relativi alle previsioni annuale e pluriennale sono espressi in unità di euro;

- che non è prevista l'applicazione di avanzo o disavanzo di amministrazione né risultano adottati provvedimenti di riequilibrio finanziario i cui oneri debbano essere iscritti in bilancio;

Tenuto conto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi del comma 4 dell'art. 153 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'avvenuto rispetto, nella redazione del documento di programmazione finanziaria, dei vincoli previsti dalla vigenti disposizioni di legge.

Esaminati i documenti suddetti, ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità e dei seguenti principi previsti dall'articolo 162 del D.Lgs. n. 267/2000:

- ***UNITÀ***: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di legge;
- ***ANNUALITÀ***: le entrate e le uscite sono riferite all'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;
- ***UNIVERSALITÀ***: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;
- ***INTEGRITÀ***: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni di partite; le entrate sono iscritte al lordo delle spese di riscossione a carico dell'ente e di altre eventuali spese ad esse connesse, parimenti le spese sono iscritte senza alcuna riduzione delle correlative entrate;
- ***VERIDICITÀ e ATTENDIBILITÀ***: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento;
- ***PUBBLICITÀ***: le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio;
- ***PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO***: il totale delle entrate pareggia con il totale delle spese;
- ***EQUILIBRIO CORRENTE***: le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, non sono complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata.

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel.

QUESTIONARIO PRELIMINARE

1) L'impostazione degli schemi di Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013 e di Bilancio Pluriennale 2013-2015 è tale da rispettare gli equilibri di bilancio (pareggio finanziario ai sensi dell'art. 162, comma 5, del Tuel, ed equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi ai sensi dell'art. 168 del Tuel), tenuto conto anche delle novità introdotte dall'art. 1 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) per le quali deve essere garantita l'integrale copertura delle spese correnti aumentate delle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui (titoli 1 e 3 della spesa) con le sole entrate correnti (titoli 1, 2 e 3 dell'entrata)?

SI

Non è più possibile utilizzare plusvalenze da alienazione per finanziare quota capitale rimborso prestiti e spesa corrente. I proventi da alienazione potranno essere destinati solo a coprire spese del titolo II ed in mancanza o per la parte eccedente a ridurre il debito.
Le entrate per contributo permesso di costruire non possono essere utilizzate per finanziare spese correnti.
In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale.
In sede di salvaguardia degli equilibri è possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza in deroga all'art.1, comma 169 della legge 296/2006.

2) Per il triennio 2013-2015, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, l'eventuale ricorso all'indebitamento rispetta i limiti previsti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 8, comma 1, della Legge 183/2011, ovvero il 6% per il 2013 e il 4% per ciascuno degli anni 2014 e 2015?

SI

204. *Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative al primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.*

3) E' rispettato il vincolo in materia di indebitamento di cui all'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, ricorrendo all'indebitamento solo per finanziare le spese di investimento?

SI

119. *I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.*

4) Sono stati riconosciuto debiti fuori bilancio nel 2012 che prevedano il ripiano esteso a più esercizi?

NO

5) Esistono debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento?

NO

6) Nelle previsioni di bilancio 2013, la spesa di personale è stata contenuta nel limite previsto dall'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006?

SI

562. *Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55.*

7) Il Comune ha indicato nello schema di bilancio di previsione il limite massimo della spesa per incarichi di collaborazione provvedendo all'iscrizione dei relativi stanziamenti (art. 46, comma 3, D.L. 112/2008)?

NON PREVISTI INCARICHI

3. *L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo* degli enti territoriali.*»*

8) Le previsioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 rispettano, nel loro complesso annuale, i limiti imposti dall'art. 6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. 78/2010 (*studi e consulenze, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto/manutenzione/noleggio/esercizio di autovetture*)?

SI

7. *Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

8. *A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.*

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

9) Le previsioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 rispettano i limiti imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (*personale a tempo determinato, rapporti in convenzione, lavoro flessibile, ecc.*)?

SI

***28.** A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.*

10) Il Comune ha programmato nel 2013 nuove assunzioni di personale, rinnovi o proroghe dei contratti a tempo determinato?

NO

11)L'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente del Comune, di cui all'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, con riferimento al bilancio di previsione 2013, è pari al 40,60%.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 *e' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (Ai fini del calcolo dell'aggregato Spesa di personale, va tenuto conto della deliberazione Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 14/AUT/2011 del il 28/12/11).*

12)In sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2013, è stato rispettato quanto dispone l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione?

SI

187. Avanzo di amministrazione
1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 13, legge n. 244 del 2007)
3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.
3-bis. L'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

13)Le previsioni di spesa per il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 15 del CCNL 1/4/1999, iscritte nello schema di bilancio di previsione 2013, rispettano i limiti imposti dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 ?

SI

2-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.*

14)In sede di determinazione delle spese di personale da iscrivere negli stanziamenti del bilancio di previsione 2013, è stato rispettato il vincolo imposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 (*tetto alla retribuzione individuale dei dipendenti*)?

SI

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.

15)Le previsioni di entrate da fondi erariali e dal gettito IMU, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, rispettano quanto disposto dall'art. 1, commi 119, 120, 121 e 380, dell'art. 1 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013)?

SI

119. *All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:*
a) al primo periodo le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro»;
b) al terzo periodo dopo le parole: «dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard» sono inserite le seguenti: «, nonché dei fabbisogni standard stessi,».
120. *Per l'anno 2013 la dotazione del fondo di solidarietà comunale, di cui ai commi da 380 a 387 è incrementata della somma di 150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate -- Fondi di bilancio» e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.*
121. *Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. l35, le parole: «1.000 milioni di euro». sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 milioni di euro» e, al secondo periodo, le parole: «dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI,».*
380. *Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:*
a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro i1 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM.
c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
3) della dimensione demografica e territoriale; .
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai. decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

16)Le previsioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 rispettano i limiti imposti dall'art. 1, commi da 138 a 147, della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) (*immobili, mobili e arredi, autovetture, incarichi di consulenza*)?

SI

138. *All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.
1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.
1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.
1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi Speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
139. *Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.*
140. *All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2012»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le stesse finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013»;
b) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:
«8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti».
141. *Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese ,connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.*
142. *Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.*
143. *Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.*
144. *Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.*
145. *Per le regioni l'applicazione dei commi da 141 a 144 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre-2012, n. 174.*
146. *Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici*

connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
***147.** All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».*

17)Le previsione del fondo svalutazione crediti rispettano le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012?

SI

***17.** A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.*

18)Le previsione del fondo di riserva ordinario rientrano nei limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000?

SI

Art. 166. Fondo di riserva
1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

19)Il Comune ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati?

NO

20)Il Comune ha in corso contratti di locazione finanziaria?

NO

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2013, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		**Spese**	
Titolo I: Entrate tributarie	744.129,50	*Titolo I:* Spese correnti	1.027.047,91
Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	102.098,84	*Titolo II:* Spese in conto capitale	417.000,00
Titolo III: Entrate extratributarie	205.380,74		
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	348.314,34		
Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti		*Titolo III:* Spese per rimborso di prestiti	24.561,17
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi	291.549,37	*Titolo IV:* Spese per servizi per conto di terzi	291.549,37
Totale	***1.691.472,79***	***Totale***	***1.760.158,45***
Avanzo di amministrazione 2012 accertato	68.685,66	**Disavanzo di amministrazione 2012**	
Totale complessivo entrate	**1.760.158,45**	***Totale complessivo spese***	**1.760.158,45**

Il saldo netto da finanziare o da impiegare risulta il seguente:

equilibrio finale		
entrate finali (titoli I,II,III e IV)	+	1.399.923,42
spese finali (titoli I e II)	-	1.444.047,91
saldo netto da finanziare	-	44.124,49
saldo netto da impiegare	+	

Risultati differenziali (dati in Euro)

A) Equilibrio economico finanziario			La differenza di	
Entrate titoli I - II - III	(+)	1.051.609,08	finanzia spese per investimento	
Spese correnti	(-)	1.027.047,91	1) quote di oneri di	
	Differenza	*24.561,17*	urbanizzazione	
Quote di capitale			2) proventi cave	
di ammortamento dei mutui	(-)	24.561,17	3) avanzo di amministrazione	
	Differenza	*0,00*	per debiti fuori bilancio	
B) Equilibrio finale				
Entrate finali (av.+ titoli I+II+III+IV)	(+)	1.468.609,08		
Spese finali (disav. + titolo I + II)	(-)	1.444.047,91		
Finanziare	(-)	-		
Saldo netto da:				
Impiegare	(+)	24.561,17		

2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2013

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
	Entrate titolo I	545.174,30	507.687,59	744.129,50
	Entrate titolo II	109.724,96	166.900,36	102.098,84
	Entrate titolo III	183.825,59	252.336,23	205.380,74
(A)	**Totale titoli (I+II+III)**	**838.724,85**	**926.924,18**	**1.051.609,08**
(B)	Spese titolo I	859.566,74	879.367,82	1.027.047,91
(C)	Rimborso prestiti parte del titolo III *	22.236,65	23.369,79	24.561,17
(D)	**Differenza di parte corrente (A-B-C)**	**-43.078,54**	**24.186,57**	**0,00**
(E)	Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]	36.673,45	0,00	0,00
(F)	Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	0,00	0,00	0,00
	-contributo per permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
	-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	- altre entrate (specificare)	0,00	0,00	
(G)	Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	0,00	0,00	0,00
	-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada			
	- altre entrate (specificare)	0,00	0,00	0,00
(H)	Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale	0,00	0,00	0,00
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)		**-6.405,09**	**24.186,57**	**0,00**

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
	Entrate titolo IV	36.237,44	82.421,25	348.314,34
	Entrate titolo V **	0,00	0,00	0,00
(M)	**Totale titoli (IV+V)**	**36.237,44**	**82.421,25**	**348.314,34**
(N)	Spese titolo II	50.237,44	98.625,59	417.000,00
(O)	Entrate correnti dest.ad.invest. (G)	0,00	0,00	0,00
(P)	Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]	14.000,00	16.204,34	68.685,66
Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F)		**0,00**	**0,00**	**0,00**

*il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione.

**categorie 2,3 e 4.

Non è più possibile utilizzare plusvalenze da alienazione per finanziare quota capitale rimborso prestiti e spesa corrente. I proventi da alienazione potranno essere destinati solo a coprire spese del titolo II ed in mancanza o per la parte eccedente a ridurre il debito.
In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale.
In sede di salvaguardia degli equilibri è possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza in deroga all'art. 1, comma 169 della legge 296/2006.

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio:

	Entrate previste	*Spese previste*
Per funzioni delegate dalla Regione	-	-
Per fondi comunitari ed internazionali	-	-
Per contributi in c/capitale dalla Regione	173.000,00	173.000,00
Per contributi in c/capitale dalla Provincia	-	-
Per altri contributi straordinari	125.000,00	125.000,00
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.	-	-
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale	-	-
Per sanzioni amministrative pubblicità	-	-
Per imposta pubblicità sugli ascensori	-	-
Per sanzioni amministrative codice della strada	-	-
Per imposta di scopo	-	-
Per mutui	-	-

4. Verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente

La situazione **corrente** dell'esercizio 2013 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di eccezionalità e non ripetitive: *(indicare la parte di entrate o di spese che si ritiene non ricorrente o ripetitiva in termini quantitativi).*

	Entrate	Spese
- recupero evasione tributaria	124.500,00	-
- canoni concessori pluriennali	-	-
- sanzioni al codice della strada	-	-
- sentenze esecutive ed atti equiparati	-	-
- eventi calamitosi	-	-
- consultazioni elettorali o referendarie locali	-	-
- ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	-	-
- oneri straordinari della gestione corrente	-	-
- spese per organo straordinario di liquidazione	-	-
- compartecipazione lotta all'evasione	-	-
- altre	-	-
Totale	**124.500,00**	-

5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

(Le risorse destinate a spese in conto capitale possono derivare dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto 2012, dall'avanzo corrente, e da entrate iscritte nei titoli IV e V del bilancio.)

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri		
- avanzo di amministrazione 2012 accertato	68.685,66	
- avanzo del bilancio corrente	-	
- alienazione di beni	-	
- contributo permesso di costruire	13.000,00	
- altre risorse	5.000,00	
Totale mezzi propri		**86.685,66**
Mezzi di terzi		
- mutui	-	
- prestiti obbligazionari	-	
- aperture di credito	-	
- contributi comunitari	-	
- contributi statali	10.314,34	
- contributi regionali	173.000,00	
- contributi da altri enti	125.000,00	
- altri mezzi di terzi	22.000,00	
Totale mezzi di terzi		**330.314,34**
TOTALE RISORSE		**417.000,00**
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA		**417.000,00**

6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell'avanzo di amministrazione

È stato iscritto in bilancio, per l'importo di € 68.685,66, parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2012 accertato con l'approvazione del rendiconto, finalizzato alle spese di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma dell'art. 187 del Tuel così distinto:

- vincolato per spese correnti € 0,00
- vincolato per investimenti € 5.762,76
- per fondo ammortamento € 0,00
- non vincolato € 62.922,90

Come stabilito dal comma 3 bis art. 187 Tuel l'avanzo d'amministrazione non vincolato non potrà essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli:
195 – utilizzo di entrate a specifica destinazione
222- anticipazione di tesoreria.

L'avanzo non vincolato può in ogni caso essere utilizzato per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del Tuel.

L'avanzo previsto nel bilancio 2013 è applicato per il finanziamento di:

	Preventivo 2013		**Preventivo 2013**
Avanzo vincolato applicato alla spesa corrente	0,00	Avanzo vincolato applicato alla spesa in conto capitale	0
Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente	0,00	Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte capitale	0,00
Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di altre spese correnti non ripetitive	0,00	Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di altre spese in c/capitale	68.685,66
Avanzo disponibile applicato per l'estinzione anticipata di prestiti	0,00	Avanzo vincolato applicato per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento	0,00
Totale avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente o al rimborso della quota capitale di mutui o prestiti	**0,00**	Totale avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale	**68.685,66**

BILANCIO PLURIENNALE

7. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
		Previsioni 2014	Previsioni 2015
	Entrate titolo I	730.352,25	731.628,73
	Entrate titolo II	93.648,41	87.648,41
	Entrate titolo III	211.041,32	208.380,74
(A)	**Totale titoli (I+II+III)**	**1.035.041,98**	**1.027.657,88**
(B)	Spese titolo I	1.009.228,07	1.000.526,64
(C)	Rimborso prestiti parte del titolo III *	25.813,91	27.131,24
(D)	**Differenza di parte corrente (A-B-C)**	**0,00**	**0,00**
(E)	Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]	0,00	
(F)	Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	0,00	0,00
	- altre entrate (specificare)	0,00	0,00
(G)	Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	0,00	0,00
	-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada	0,00	0,00
	- altre entrate (specificare)	0,00	0,00
(H)	Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale	0,00	0,00
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)		**0,00**	**0,00**

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
		previsioni 2014	previsioni 2015
	Entrate titolo IV	21.314,34	21.314,34
	Entrate titolo V **	0,00	64.000,00
(M)	**Totale titoli (IV+V)**	**21.314,34**	**85.314,34**
(N)	Spese titolo II	21.314,34	85.314,34
(O)	Entrate correnti dest.ad.invest. (G)	0,00	0,00
(P)	Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]	0,00	0,00
Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F+G)		**0,00**	**0,00**

*il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione.

**categorie 2,3 e 4.

8. Verifica della coerenza interna

8.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici *(o il suo aggiornamento annuale*) di cui all'art. 128 del d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, ed adottato dall'organo esecutivo entro il 15 ottobre dell'anno 2012.
Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente.
Lo schema di programma è stato pubblicato per *(almeno) 60* giorni consecutivi.

Nello stesso sono indicati:

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del d.lgs.163/2006, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;

c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori);

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all'approvazione dei progetti preliminari.

8.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e programmatica e della coerenza con le previsioni

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall'organo esecutivo e redatta sullo schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.
Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di mandato e con il piano generale di sviluppo dell'ente.

In particolare la relazione:

a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da:
   - ricognizione delle caratteristiche generali;
   - individuazione degli obiettivi;
   - valutazione delle risorse;
   - scelta delle opzioni;
   - individuazione e redazione dei programmi e progetti;

b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi;

c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;

d) per la spesa è redatta per programmi, per progetti (eventuale) rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;

e) per ciascun programma contiene:
   - le scelte adottate e le finalità da conseguire,
   - le risorse umane da utilizzare,
   - le risorse strumentali da utilizzare;

f) individua i responsabili dei programmi e degli eventuali progetti attribuendo loro gli obiettivi generali e le necessarie risorse;

g) motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità che s'intende conseguire e fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle stesse con le previsioni annuali e pluriennali, con gli obiettivi di finanza pubblica, nonché con:
   - le linee programmatiche di mandato (art. 46, comma 3, Tuel);
   - il piano generale di sviluppo dell'ente (art. 165, comma 7, Tuel);
   - gli strumenti urbanistici e relativi piani d'attuazione;
   - il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
   - la programmazione del fabbisogno di personale;

h) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora, in tutto o in parte realizzati;

i) contiene considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore ed agli atti programmatori della regione;

j) contiene parametri potenzialmente utili a misurare il grado di raggiungimento del risultato e di riferimento per il controllo, tesi ad evidenziare in termini unitari i costi, i modi e i tempi dell'azione amministrativa.

PREVISIONI ENTRATE CORRENTI ANNO 2013

	Rendiconto	Rendiconto	Bilancio di previsione
	2011	2012	2013
I.M.U.		215.190,00	317.299,77
I.C.I.	148.433,00		
I.C.I. recupero evasione	-	24.201,92	124.500,00
Imposta comunale sulla pubblicità	3.285,00	3.434,18	3.400,00
Addizionale com.consumo energia elettrica	9.111,00		
Addizionale I.R.P.E.F.	32.000,00	30.000,00	32.000,00
Compartecipazione I.R.P.E.F.			
Compartecipazione Iva		-	-
Imposta di soggiorno		-	-
Altre imposte (Recuperi IMU x accertamenti e ravv)	-	-	8.000,00
Categoria 1: Imposte	**248.221,00**	**272.826,10**	**485.199,77**
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	7.123,00	11.175,00	11.000,00
Tributo sui rifiuti e servizi			
Tassa rifiuti solidi urbani	2.243,00	-	
Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti	-	-	
TARES			100,00
Recupero evasione tassa rifiuti	-	1.148,50	100,00
Categoria 2: Tasse	**9.366,00**	**12.323,50**	**177.459,27**
Diritti sulle pubbliche affissioni	1.438,00	994,00	700,00
Fondo sperimentale di riequilibrio	255.772,00	221.543,99	
Fondo solidarietà comunale	-	-	80.770,46
Altri tributi speciali	30.377,00	-	-
Categoria 3: Tributi speciali e tributarie proprie altre entrate tributarie proprie	287.587,00	222.537,99	81.470,46
Totale entrate tributarie	**545.174,00**	**507.687,59**	**744.129,50**

Imposta municipale propria

Il gettito, determinato sulla base:
- dell'art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228;
- delle aliquote da deliberare per l'anno 2013 in aumento o diminuzione rispetto all'aliquota base e delle riduzioni da deliberare in aumento rispetto alla misura base ai sensi dei commi da 6 a 10 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo, è stato previsto in € 325.299,77 con una variazione di:
euro 168.866,77 rispetto alla somma accertata per Ici nel rendiconto 2011
euro 102.109,77 rispetto alla somma accertata per IMU nel rendiconto 2012.
Nel bilancio è prevista la quota da versare allo Stato per il finanziamento del fondo di solidarietà comunale.
Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI di anni precedenti è previsto in € 124.500,00 e per IMU €.8.000,00.

Nella spesa è prevista la somma di € 2.000,00 per eventuali rimborsi di ICI/IMU di anni precedenti.

Addizionale comunale Irpef

Il Consiglio Comunale approverà la conferma dell'addizionale Irpef da applicare per l'anno 2013 entro il termine fissato per l´approvazione del bilancio di previsione, nella seguente misura:
- aliquota unica del 0,4%

(l'art.1, comma 11 del D.L. 138/2011, convertito nella legge148/2011, ha ripristinato a partire dall'1/1/2013 la possibilità di incrementare fino allo 0,8% anche in un'unica soluzione. E' possibile differenziare l'addizionale in base al reddito con l'obbligo però di utilizzare gli stessi scaglioni previsti per l'IRPEF)

Il gettito è previsto in €. 32.000,00.

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228 è stato previsto tenendo conto:

Le entrate per Imu e fondo sperimentale di riequilibrio e fondo di solidarietà comunale hanno subito la seguente evoluzione:

	Accertamenti 2012	Previsione 2013
Imu	215.190,00	317.299,77
fondo sperimentale di riequilibrio	221543,99	0,00
fondo di solidarietà comunale	0,00	80.770,46
Totale	436.733,99	398.070,23

Imposta di scopo

Il Comune non intende introdurre il tributo.

Imposta di soggiorno

Il Comune non intende introdurre il tributo.

TARES

L'ente ha previsto nel bilancio 2013, tra le entrate tributarie la somma di euro 158.342,16 per il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi istituito con l'art. 14 del d.l. 201/2011 in sostituzione della Tarsu relativa addizionale ex Eca o della TIA.
La previsione è suddivisa come segue:

- tariffa per servizio rifiuti euro 158.342,16

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei costi dei servizi indivisibili.

La disciplina dell´applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

Il Consiglio Comunale approverà le tariffe entro il termine fissato per l´approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il Comune non intende approvare sulla tariffa la maggiorazione per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili. (i comuni possono, con deliberazione del Consiglio Comunale modificare in aumento la misura della maggiorazione dello 0,30 per mq. per un importo massimo di 0,40 Euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell´immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato).

(il comma 29 dell'art14 del d.l. 201/2011. consente con regolamento la previsione, per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, di prevedere una tariffa con natura di corrispettivo. In tal caso la tariffa è riscossa dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti).

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 11.000,00.

(Nel caso in cui l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 446/97, abbia soppresso la TOSAP sostituendola col canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP- il gettito previsto deve essere iscritto al titolo III, categoria 2°)

Proventi da partecipazione all'attività di accertamento tributario e contributivo

La previsione è pari a euro 0,00.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

	Rendiconto 2011	Prev. definitive 2012 o rendiconto 2012	Prev. 2013	Prev. 2014	Prev. 2015
ICI/IMU	30.377,10	24.201,92	132.500,00	38.723,52	40.000,00
T.A.R.S.U.	2.243,10	1148,50	100,00	100,00	100,00
ALTRE (Tares)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno.

Contributi per funzioni delegate dalla regione

I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 0,00 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal d.p.r. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo 165, punto 12, del Tuel.

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali

I contributi di organismi comunitari ed internazionali sono previsti in euro 0,00 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal d.p.r. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa (o di proventi e costi) dei servizi dell'ente suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente:

Servizi a domanda individuale

	Entrate/proventi prev. 2013	*Spese/costi prev. 2013*	*% di copertura 2013*	*% di copertura 2012*
Asilo nido	-	-		
Impianti sportivi	-	-		
Mattatoi pubblici	-	-		
Mense scolastiche	-	-		
Stabilimenti balneari	-	-		
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	-	-		
Uso di locali adibiti a riunioni	-	-		
Altri servizi	16.400,00	18.228,69	89,97%	97,45%
Totale	**16.400,00**	**18.228,69**	**89,97%**	

Il Comune provvederà a determinare la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 89,97%.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2013 in € 0,00 e saranno destinati per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta stabilirà le quote da destinare a ogni singola voce di spesa.

L'entrata presenta il seguente andamento:

Accertamento 2011	Accertamento 2012	Previsione 2013
0,00	0,00	0,00

La parte vincolata dell'entrata (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Impegni 2011	Impegni 2012	Previsione 2013
Spesa Corrente	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00

Proventi codice della strada infrazioni per eccesso di velocità
(art. 142 cds e comma 16 art. 4 ter del d.l. 16/2012)
Dal 1/1/2013 occorre rilevare separatamente i proventi da sanzioni al codice della strada rispetto a quelli per eccesso di velocità.
I proventi per sanzioni per eccesso di velocità rilevati sulle strade appartenenti a enti diversi da quelli di quali dipendono gli organi accertatori devono essere ripartiti in misura uguale. Restano escluse le strade in concessione.
Gli introiti delle sanzioni per eccesso di velocità devono essere destinati alla realizzazione di interventi mirati individuati dalla legge ed in particolare:

- *manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali;*
- *potenziamento attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, comprese le relative spese di personale.*

Sulla base dei dati di cui sopra a fronte delle previsioni di entrata per accertamento sanzioni è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro 0,00.

COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

L'ente non intende istituire il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

Sono previsti euro 20.700,00 per prelievo utili e dividendi dai seguenti organismi partecipati:

1) Hera spa

2) Unica Reti spa

PREVISIONI SPESE ANNO 2013

SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2011 e del rendiconto 2012, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Bilancio di previsione 2013	Incremento % 2013/2012
01 - Personale	319.151,88	290.813,49	314.817,97	8,25%
02 - Acquisto beni di cons. e materie pr.	14.792,32	16.092,00	23.893,00	48,48%
03 - Prestazioni di servizi	203.864,20	276.250,96	373.819,05	35,32%
04 - Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	1.000,00	10.700,00	970,00%
05 - Trasferimenti	247.719,64	203.448,24	215.754,64	6,05%
06 - Interessi passivi e oneri finanziari	36.045,55	34.912,41	33.721,03	-3,41%
07 - Imposte e tasse	34.993,15	53.890,72	45.200,00	-16,13%
08 - Oneri straordinari gestione corr.	2.000,00	2.960,00	2.000,00	-32,43%
09 - Ammortamenti di esercizio	-	-	-	#DIV/0!
10 - Fondo svalutazione crediti	-	-	1.000,00	#DIV/0!
11 - Fondo di riserva	-	-	6.142,22	#DIV/0!
Totale spese correnti	**859.566,74**	**879.367,82**	**1.027.047,91**	16,79%

Spese di personale

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2013 in € 351.098,63 tiene conto:

- Dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.l. 112/2008 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- Dei vincoli disposti dall'1/1/2013 dall'art. 9, comma 28 del D.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Dell'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della legge 296/2006;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata.

L'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti ai sensi del comma 7 dell'art. 76 del 112/2008 comprensiva delle spese di personale delle società partecipate come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/AUT/2011 depositata il 28/12/11 risulta inferiore al 50%.

Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2013 al 2014 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art. 9, comma 1 del d.l. 78/2010.

Limitazione spese di personale

Le spese di personale, come definite dall'art.1, comma 562, della legge 296/2006, subiscono la seguente variazione:

Anno	Importo
2008	407.252,09
2013	416.998,63
2014	416.998,63
2015	416.998,63

(La Corte dei Conti - Sezione autonomie - con delibera n.16/AUT/2009 del 9 novembre 2009 ha precisato che ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle "spese di personale" non debbono essere computati:

- *gli incentivi per la progettazione interna, di cui all'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. "Codice dei contratti");*
- *i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali;*
- *gli incentivi per il recupero dell'ICI)*

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

	Rendiconto 2008	Bilancio di previsione 2011
intervento 01	325.068,53	314.817,97
intervento 03	27.841,21	-
irap	22.383,99	21.097,60
altre da specificare	31.958,36	81.083,06
Totale spese di personale	407.252,09	416.998,63
spese escluse	56.100,93	65.900,00
Spese soggette al limite (comma 562)	351.151,16	351.098,63
spese correnti	955.651,40	1.027.047,91
incidenza sulle spese correnti	42,62%	40,60%

Limitazione trattamento accessorio

L'ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio non superano il corrispondente ammontare dell'esercizio 2010 ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio come disposto dal comma 2 bis dell'art. 78 del d.l. 78/2010.

(la Corte dei conti- sezioni riunite- con delibera n. 51 del 4/10/2011 ha chiarito che sono escluse dal blocco di aumento solo le somme relative alle progettazioni interne ed all'avvocatura, mentre sono incluse le somme correlate agli incentivi per recupero Ici, per sponsorizzazioni).

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è di euro 0,00

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge oppure con riferimento al programma approvato dal Consiglio.

L'ente ha provveduto all'approvazione del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 della legge 133/08 ed a trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso. *(La mancata pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale).*

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599, della legge 244/07, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del d.l. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, comma 146, della legge 24/12/2012 n. 228, la previsione per l'anno 2013 è stata conseguentemente ridotta.

In particolare le previsioni per l'anno 2013 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	limite	Previsione 2013
Studi e consulenze	0,00	80%	0,00	0,00
Relazioni pubbliche,convegni,mostre, pubblicità e rappresentanza	794,80	80%	158,96	158,00
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00
Missioni	2.290,00	50%	1.145,00	1.145,00
Formazione	0,00	50%	0,00	0,00
Acquisto,manutenzione,noleggio, esercizio autovetture	1.204,47	20%	963,58	963,58

Trasferimenti

Nella previsione dei trasferimenti ad enti è stata verificato il rispetto di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del d.l. 78/2010, sulla partecipazione onorifica agli organi collegiali anche amministrativi (escluso il rimborso spese ed eventuale gettone di presenza nel limite di 30 euro giornalieri).

Oneri straordinari della gestione corrente

A tal fine è stata prevista nel bilancio 2013 la somma di euro 2.000,00 destinata in particolare alle seguenti tipologia di spesa:

- *sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate comunali.*

Fondo svalutazione crediti

L'art.6, comma 17, del d.l. 6/7/2012, n. 95, convertito in legge 135/2012, ho posto l'obbligo di iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III, aventi anzianità superiore a 5 anni.
(Con motivato parere dell'organo di revisione possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità)

L'entità stimata dei residui attivi dei titoli I e III costituiti ante 2008 è di euro 0,00 ed il fondo previsto a fronte della dubbia esigibilità di alcune entrate corrisponde ad € 1.000,00.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del Tuel) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,598% delle spese correnti.

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 174/2012, integra le disposizioni recate dall'articolo 166 del TUEL, in merito all'utilizzo del Fondo di riserva degli enti locali, al fine di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo alla copertura di "spese non prevedibili", qualora ciò serva ad evitare danni certi all'amministrazione, e ad aumentare tale quota minima nel caso in cui l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.
L'articolo 166 del TUEL prevede l'iscrizione nel bilancio di previsione degli enti locali di un fondo di riserva, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.
Il comma 2 bis dell'art. 166 del TUEL richiede di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo di riserva alla copertura di "spese non prevedibili", la cui mancata effettuazione comporti danni certi per l'amministrazione;
Il comma 2 ter obbliga ad aumentare il limite minimo indicato dal comma 1, qualora l'ente locale si trovi in specifiche situazioni, individuate dalla norma in esame con riferimento agli articoli 195 e 222 del TUEL, vale a dire nel caso in cui l'ente locale abbia deliberato l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti o abbia deliberato anticipazioni di tesoreria.
In tali casi, il limite minimo si innalza dallo 0,30 allo 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio .

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 417.000,00, è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge.

Indebitamento

Le spese d'investimento previste nel 2013 sono finanziate con indebitamento per € 0,00 così distinto:

	importo
apertura di credito	-
assunzione mutui	-
assunzione mutui flessibili	-
prestito obbligazionario	-
prestito obbligazionario in pool	-
cartolarizzazione di flussi di entrata	-
cart.con corrisp.iniz.inf.85% dei prezzi di mercato dell'attività	-
cartolarizzazione garantita da Pubblica Amministrazione	-
cessione o cartolarizzazione di crediti	-
premio da introitare al momento di perfez.di operazioni derivate	-
Totale	-

Investimenti senza esborsi finanziari

Oltre agli investimenti previsti nel bilancio, sono programmati per l'anno 2013 altri investimenti senza esborso finanziario come segue:

	importo
opere a scomputo di permesso di costruire	-
acquisisioni gratuite da convenzioni urbanistiche	-
permute	-
project financing	-
trasferimento di immobili ex art. 128, co 4 e 53, co 6 D.lgs 163/2006	-
Totale	-

L'ente intende acquisire i seguenti beni con contratto di locazione finanziaria:

Bene	Costo per il concedente	Anno di inizio	Durata in mesi	Canone annuo	Costo riscatto
negativo					
negativo					

Limitazione acquisto mobili e arredi

La spesa prevista negli anni 2013/2014 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 141, della legge 24/12/2012 n. 228.

Negli anni 2013 e 2014 gli enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione della limitazione di cui sopra. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Limitazione acquisto autovetture

La spesa prevista negli anni 2013/2014 per acquisto autovetture rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 143, della legge 24/12/2012 n. 228.

Dall'1/1/2013 e fino al 31 dicembre 2014, gli enti locali non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. La disposizione non si applica per gli acquisti effettuati per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista negli anni 2013/2015 per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 138, della legge 24/12/2012 n. 228.

Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo:
a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.
c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per l'anno 2013 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

L'importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti (mutui, prestiti obbligazionari ed apertura di credito) precedenti assunti ed a quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi dell'art.207 del Tuel, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non deve superare il 6% per l'anno 2013 ed il 4% a decorrere dall'anno 2014, delle entrate relative ai primi tre titoli (primi due titoli per le comunità montane) del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del prestito.
(Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 30, comma 15, della legge n. 289/02 sussiste il divieto per gli enti di indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La definizione di indebitamento e delle spese di investimento finanziabili con lo stesso, sono contenute nell'art. 3, commi da 16 a 21 della legge 350/2003).

Verifica della capacità di indebitamento		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2012	*Euro*	926.924,18
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%)	*Euro*	55.615,45
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	*Euro*	33.721,03
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	%	3,64%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	*Euro*	21.894,42

Gli interessi passivi relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione rilasciata dall'ente ai sensi dell'art. 207 del Tuel ammontano ad euro 0,00.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del Tuel;

	2013	2014	2015
Interessi passivi	33.721,03	32.468,29	31.150,96
% su entrate correnti	4,02	3,50	3,00
Limite art. 204 Tuel	8%	6%	4%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 33.721,03 è congrua sulla base dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel come modificato dall'art. 8 della legge 183/2011.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
residuo debito	760.515,25	723.396,84	701.160,19	677.790,40	653.229,23	627.415,32
nuovi prestiti	-	-	-	-	-	-
prestiti rimborsati	37.118,41	22.236,65	23.369,79	24.561,17	25.813,91	27.131,24
estinzioni anticipate	-	-	-	-	-	-
totale fine anno	**723.396,84**	**701.160,19**	**677.790,40**	**653.229,23**	**627.415,32**	**600.284,08**
abitanti al 31/12	824	806	811	800	800	800
debito medio per abitante	877,91	869,93	835,75	816,54	784,27	750,36

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
oneri finanziari	38.285,03	36.045,55	34.912,00	33.721,00	32.468,00	31.151,00
quota capitale	37.118,41	22.236,65	23.370,00	24.561,00	25.814,00	27.131,00
totale fine anno	**75.403,44**	**58.282,20**	**58.282,00**	**58.282,00**	**58.282,00**	**58.282,00**

Anticipazioni di cassa

E' stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una previsione per anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle entrate correnti previsto dalle norme vigenti, come risulta dal seguente prospetto:

Entrate correnti (Titolo I, II, III)	*Euro*	926.924,18
Anticipazione di cassa	*Euro*	-
Percentuale		

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del Tuel e secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96.

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

- dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del Tuel e dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;
- dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento;
- della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo 204 del Tuel;

Le previsioni pluriennali 2013-2015, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

Entrate	*Previsione 2013*	*Previsione 2014*	*Previsione 2015*	*Totale triennio*
Titolo I	744.129,50	730.352,25	731.628,73	2.206.110,48
Titolo II	102.098,84	93.648,41	87.648,41	283.395,66
Titolo III	205.380,74	211.041,32	208.380,74	624.802,80
Titolo IV	348.314,34	21.314,34	21.314,34	390.943,02
Titolo V	-	-	64.000,00	64.000,00
Somma	1.399.923,42	1.056.356,32	1.112.972,22	3.569.251,96
Avanzo accertato	68.685,66	-	-	68.685,66
Totale	**1.468.609,08**	**1.056.356,32**	**1.112.972,22**	**3.637.937,62**

Spese	*Previsione 2013*	*Previsione 2014*	*Previsione 2015*	*Totale triennio*
Titolo I	1.027.047,91	1.009.228,07	1.000.526,64	3.036.802,62
Titolo II	417.000,00	21.314,34	85.314,34	523.628,68
Titolo III	24.561,17	25.813,91	27.131,24	77.506,32
Somma	1.468.609,08	1.056.356,32	1.112.972,22	3.637.937,62
Disavanzo accertato	-	-	-	-
Totale	**1.468.609,08**	**1.056.356,32**	**1.112.972,22**	**3.637.937,62**

Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente evoluzione:

Classificazione delle spese correnti per intervento

	Previsioni 2013	Previsioni 2014	var.%	Previsioni 2015	var.%
01 - Personale	314.817,97	314.817,97		314.817,97	
02 - Acquisto di beni di consumo materie prime	23.893,00	16.293,00	-31,81%	18.793,00	15,34%
03 - Prestazioni di servizi	373.819,05	370.692,70	-0,84%	358.692,70	-3,24%
04 - Utilizzo di beni di terzi	10.700,00	10.700,00		10.700,00	
05 - Trasferimenti	215.754,64	214.194,35	-0,72%	214.694,35	0,23%
06 - Interessi passivi e oneri finanziari	33.721,03	32.468,29	-3,72%	31.150,96	-4,06%
07 - Imposte e tasse	45.200,00	43.200,00	-4,42%	43.200,00	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
09 - Ammortamenti di esercizio			#DIV/0!		#DIV/0!
10 - Fondo svalutazione crediti	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
11 - Fondo di riserva	6.142,22	3.861,76	-37,13%	5.477,66	41,84%
Totale spese correnti	**1.027.047,91**	**1.009.228,07**	**-1,74%**	**1.000.526,64**	**-0,86%**

Per quanto riguarda le spese di personale è stato previsto un andamento coerente con quanto indicato nell'atto di programmazione triennale del fabbisogno e con la rideterminazione della pianta organica dell'ente.

La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata:

Coperture finanziarie degli investimenti programmati

Titolo IV	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
Alienazione di beni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Trasferimenti c/capitale Stato	-	-	-	-
Trasferimenti c/capitale da enti pubblici	205.314,34	10.314,34	10.314,34	225.943,02
Trasferimenti da altri soggetti	138.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale	***348.314,34***	***21.314,34***	***21.314,34***	***240.943,02***
Titolo V				
Finanziamenti a breve termine	-	-	-	-
Assunzione di mutui e altri prestiti	-	-	64.000,00	64.000,00
Emissione di prestiti obbligazionari	-	-	-	-
Totale	**-**	**-**	***64.000,00***	***64.000,00***
Avanzo di amministrazione	68.685,66			68.685,66
Risorse correnti destinate ad investimento	-	-	-	-
Totale	**417.000,00**	**21.314,34**	**85.314,34**	**373.628,68**

In merito a tali previsioni si osserva:

a) finanziamento con alienazione di beni immobili
I proventi previsti sono attendibili in relazione all'identificazione dei beni immobili da cedere ed alle stime del valore di mercato effettuate dall'ente;

b) trasferimenti di capitale
I trasferimenti di capitale previsti sono attendibili.

c) finanziamenti con prestiti
Non sono previsti finanziamenti con prestiti.

PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE ([1])

Dall'analisi dei parametri obiettivi adottati con il Decreto Ministeriale 24 settembre 2009, validi per il triennio 2010/2012, a norma dell'art. 19 del D.Lgs. 342/97, applicati al rendiconto 2011, la situazione dell'ente risulta la seguente:

1)	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)	SI
2)	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef	NO
3)	Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III	NO
4)	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	SI
5)	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti	NO
6)	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale)	SI
7)	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel)	NO
8)	Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni)	NO
9)	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	NO
10)	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente	NO

L'organo di revisione, visto il risultato della verifica, osserva che l'ente non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale.

[1] Il D.M. 24 settembre 2009 ha definito i nuovi parametri obiettivi per il triennio 2010/2012 che sono stati elevati a 10, dai precedenti 8. L'ente risulta in condizioni di deficitarietà strutturale qualora la metà dei parametri risulti non rispettata.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2013

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2011;
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

c) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il piano generale di sviluppo dell'ente, il piano triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti per l'anno 2013 sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i seguenti finanziamenti.

d) Riguardo ai proventi per rilascio permesso di costruire.

Tenuto conto che l'accertamento di tale particolare entrate dipende dalla richieste di costruire il cui andamento è influenzato dall'andamento del mercato immobiliare si ritiene necessario impegnare le spese corrispondenti solo al momento dell'accertamento della entrata.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del Tuel e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- delle variazioni rispetto all'anno precedente

L'ORGANO DI REVISIONE:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsione proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione 2013 e sui documenti allegati.

L'organo di revisione esprime parere favorevole sulla proposta di Bilancio 2013 e relativi allegati relativamente a:

- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
- coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

****

Alle ore 19.00, previa stesura del presente verbale, la verifica ha termine.

IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Fabio Ghirelli